# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

# 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Industria, commercio, turismo)**

## 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984

**Presidenza del Presidente REBECCHINI**

### INDICE

**Disegni di legge in sede deliberante**

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» **(345)**

**(Seguito della discussione e rinvio)**


PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* ..... 44
LEOPIZZI *(PRI)* .....43, 49
LOPRIENO *(Sin. Ind.)* ..... 9, 10
MARGHERI *(PCI)* ..... 11, 12, 13 e *passim*
PACINI *(DC), relatore alla Commissione* ..... 2, 3, 7 e *passim*
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 4, 10, 12 e *passim*
URBANI *(PCI)* ..... 2, 3, 4 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» (345)**
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave».

Ricordo che la discussione generale si è conclusa nella seduta del 22 febbraio scorso e abbiamo già ascoltato la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli e degli emendamenti.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Credo sia opportuno valutare il contenuto degli emendamenti man mano che esamineremo gli articoli. Desidero solo far presente che gli emendamenti sono in linea con le proposte che avevo presentato e sono anche stati esaminati con i funzionari del Ministero proposti a questa attività. Pertanto ritengo siano abbastanza chiari.

Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla 5ª Commissione permanente, ho ricevuto stamattina il parere della stessa, in cui si chiedono delle modifiche: mi pare che in linea di massima siano da accogliere i punti 3) e 4), la proposta di soppressione dell'articolo aggiuntivo n. 4 e quella tendente a modificare il testo dell'articolo aggiuntivo n. 6.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, i pareri della 5ª Commissione vincolano – in sede deliberante, come è il nostro caso – la Commissione che ha la competenza primaria, limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri di spesa.

URBANI. Sarebbe opportuno che il relatore leggesse e illustrasse i pareri, preliminarmente all'esame degli articoli.

PACINI, *relatore alla Commissione*. «La Commissione Bilancio e Programmazione economica, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) soppressione del quinto comma dell'articolo aggiuntivo n. 1».

Credo che quest'articolo si riferisca al cumulo degli interventi.

URBANI. Si riferisce all'abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge n. 752 del 1982, che riguardano l'obbligo di restituzione dei benefici nel caso che la ricerca risulti positiva.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Il chiarimento del collega è sufficiente per una adeguata comprensione del parere della Commissione bilancio.

«2) soppressione dell'articolo aggiuntivo n. 2, in quanto in esso si prevede l'ammissione a contributo delle maggiori spese in una misura che non permette la quantificazione sotto il profilo degli oneri nè la verificabilità sotto il profilo dei requisiti per usufruire dell'agevolazione».

Questa è una interpretazione che anche io nella relazione avevo fatto presente e sulla quale naturalmente è opportuno che si esprima il Governo, in modo da poter definire meglio l'intenzione da parte della nostra Commissione di accettare o meno la proposta della Commissione Bilancio.

La terza condizione è la seguente: «soppressione dell'articolo aggiuntivo n. 4, in quanto la Commissione ritiene inopportuno prevedere a carico dell'ENEL oneri supplettivi per minori entrate». Questo mi sembra abbastanza comprensibile, perchè si verrebbe a creare una situazione di difficoltà per l'ENEL, non avendo esso previsto oneri del genere.

Quarta condizione: «inserimento al posto dell'articolo aggiuntivo n. 6, del nuovo seguente testo: «All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1984 si provvede:...».

Questa formulazione è abbastanza diversa da quella presentata dal Governo e secondo me è più consona.

Però, se il Governo ritiene di dover insistere sulla propria formulazione e comunque se ritiene di dover verificare l'ipotesi prospettata dalla Commissione Bilancio, si tratta di conoscerne il pensiero e valutarlo, in quanto il parere della Commissione è articolato e puntuale per ciò che concerne i capitoli di spesa.

Pertanto la mia opinione, la riconfermo, è quella di valutare in termini di accettazione i punti 3) e 4), in quanto non mi sembra che i punti 1) e 2) siano vincolanti per la nostra commissione.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare per un attimo il principio generale. In base all'articolo 40, quarto comma, del Regolamento il parere contrario e quindi, implicitamente, il parere condizionato della 5ª Commissione, su un disegno di legge assegnato in sede deliberante ad altra Commissione, vincola la Commissione di merito, nel senso che quest'ultima ha la possibilità di scegliere tra l'uniformarsi al parere stesso o rimettere il disegno di legge all'Assemblea. Ciò avviene, per altro, solo nel caso in cui la Commissione bilancio motivi il suo parere con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Osservazioni di natura diversa non avrebbero questo effetto vincolante.

URBANI. Quindi nessun parere sarebbe vincolante in questo caso?

PRESIDENTE. Secondo me potrebbe essere vincolante il punto 3), perchè si tratta in questo caso di settore pubblico allargato, ai sensi della legge sulla contabilità generale dello Stato.

URBANI. Ho dei dubbi su questa interpretazione, perchè si adotterebbe una accezione del termine «copertura» molto lata.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ha presentato propri emendamenti ed è chiaro che ad essi è coerente, ma d'altra parte ci sono vincoli cui anche il Governo deve sottostare.

Quindi, nella misura in cui il parere è vincolante, è chiaro che il Governo non potrà che prenderne atto; qualora invece, la Commissione non ritenesse vincolante tale parere, tenteremo di insistere su particolari emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è così sostituito:

«Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna».

L'articolo 185 è cosi sostituito:

«I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo».

L'articolo 186 è così sostituito:

«Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego».

L'articolo 187 è così sostituito:

«I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è soppresso.

Il primo comma dell'articolo 188 è così sostituito:

«I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

*a*) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

*b*) essere rivestiti con materiali incombustibili;

*c*) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;».

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 202.

Nel primo comma dell'articolo 240 è aggiunto il seguente periodo: «Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente».

I primi tre commi dell'articolo 249 sono così sostituiti:

«Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro».

L'articolo 259 è così sostituito:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo».

Nel secondo comma dell'articolo 265 sono aggiunte le seguenti parole: «e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è così sostituito:

«Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna».

L'articolo 266 è così sostituito:

«La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259».

Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è così sostituito:

«Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi».

L'articolo 268 è così sostituito:

«Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza areare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188».

Nel primo comma dell'articolo 364 è aggiunto il seguente periodo: «L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 Volt: in tal caso e in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo».

A questo articolo, tendente ad integrare e modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il relatore, senatore Pacini, ha presentato alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Emendamento n. 1 – Modificare il nuovo testo dell'articolo 259, aggiungendo : dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» le seguenti: «di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Emendamento n. 2 – Il primo comma dell'articolo 240 è così sostituito:

«I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente».

Emendamento n. 3 – Il secondo comma dell'articolo 265 è così sostituito:

«Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo».

Emendamento n. 4 – Il primo comma dell'articolo 364 è cosi sostituito:

«L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una

tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo».

Emendamento n. 5 – Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è così sostituito:

(*Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna*».

Emendamento n. 6 – Dopo l'articolo 523 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 523-*bis*. Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna».

All'articolo 1 è stato poi presentato un emendamento dal senatore Loprieno. Ne do lettura:

All'articolo 1 – Modificare l'articolo 187.

Il primo comma dell'articolo 187 è così modificato:

Dopo le parole «esaminati» (quarto rigo) aggiungere: «per la loro composizione chimica».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Il mio primo emendamento tende a modificare con l'aggiunta delle parole: «di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, laddove esso fa riferimento all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128. Già nella mia relazione, considerata la natura delle varie valutazioni che devono essere svolte, avevo fatto presente l'opportunità di prevedere il concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro per quanto attiene le loro specifiche competenze.

URBANI. Io temo che il concerto previsto da questo emendamento provocherà ritardi molto forti e ritengo che un'apposita commissione raggiungerebbe più agevolmente gli scopi che ci si prefigge di conseguire. Mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Pur senza rifiutarmi di prendere in considerazione la proposta del collega Urbani, devo dire che la nomina di una commissione mi lascia piuttosto perplesso. Qualche volta, infatti, le commissioni causano ritardi più dell'adozione di meccanismi diversi.

Come ho già accennato precedentemente gli emendamenti da me presentati agli articoli 240 e 265 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128, cui l'articolo 1 del disegno di legge n. 345 fa riferimento, tendono a recuperare una più corretta formulazione degli articoli in questione rispetto a quello che è il titolo. Il testo del disegno di legge al nostro esame recita: «Nel primo comma dell'articolo 240 è aggiunto il seguente periodo: "Lo scomparto scale può essere eliminato,

previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente"». L'emendamento tende a dare maggiore responsabilità in ordine a questo aspetto e ad assicurare una più ampia sicurezza per le attività svolte nelle miniere.

Per quanto riguarda l'articolo 265 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, che il disegno di legge in discussione vuole modificare, il testo presentato dal Governo si limita a dire: «sono aggiunte le seguenti parole: "e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo"». Come avevo fatto presente, non era chiaro a che punto dell'articolo tale dizione dovesse essere aggiunta. Con la modifica che abbiamo elaborato, d'accordo con il Ministero dell'industria, è possibile avere una formulazione più corretta e completa grazie appunto all'inserimento *ad hoc* della nuova redazione.

Per quanto riguarda l'articolo n. 364 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128, al primo comma di esso il testo del disegno di legge al nostro esame aggiungeva il seguente periodo: «L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volt: in tal caso e in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo». Con l'emendamento da me presentato, invece, viene riscritto l'intero primo comma che risulta quindi formulato come segue: «L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volt; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo». Con questo emendamento, dunque, viene aggiunta una valutazione ulteriore e più autorizzativa. Anche in questo caso si cerca di garantire maggiormente la sicurezza del lavoro.

Ho poi presentato due emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Il primo di essi tende a sostituire il sottotitolo premesso all'articolo 521 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128. Con questa modifica verrebbe inserito il riferimento all'utilizzazione dei motori a combustione interna, che non era invece previsto nel testo originario del disegno di legge in titolo.

Anche il mio ultimo emendamento all'articolo 1 è un emendamento aggiuntivo. Esso, che è stato presentato su richiesta del Ministero, infatti, tende ad aggiungere, dopo l'articolo 523 del decreto del Presidente della Repubblica più volte citato, il seguente articolo 523-*bis*: «Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna». Di nuovo l'emendamento si prefigge di assicurare più ampiamente la sicurezza del lavoro. Se esso verrà approvato, i motori azionati a combustione interna, che non beneficiavano delle norme previste dagli articoli 521, 522 e 523, verranno a godere delle stesse garanzie assicurate agli altri tipi di motore. In caso contrario si rischia di avere delle miniere prive della necessaria garanzia di sicurezza prevista dagli articoli 521, 522 e 523 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128.

Ringraziando i colleghi per l'attenzione riservatami, colgo l'occasione per accennare brevemente all'emendamento a mia firma presentato all'articolo 2 del disegno di legge n. 345. Tale emendamento

si propone di aggiungere, dopo il numero 412, il numero 413, che era stato saltato per errore da chi ha scritto materialmente il testo. Senza questa necessaria integrazione l'articolo 2, che riguarda il progresso tecnologico nelle miniere, verrebbe ad essere monco.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Pacini. Invito il senatore Loprieno ad illustrare il suo emendamento.

LOPRIENO. Il mio emendamento all'articolo 1 del disegno di legge si riferisce alla modifica dell'articolo 187 del decreto n. 128 del 1959, in esso contenuta.

Vengono proposti controlli analitici sui gas di scappamento ogni tre mesi per accertare il livello di ossido di carbonio. In questo modo l'analisi serve soltanto per la corretta funzionalità del sistema di combustione, poichè se si altera l'efficienza della combustione aumenta l'ossido di carbonio. Contemporaneamente possono aumentare, in seguito al cattivo funzionamento delle apparecchiature, altri componenti chimici presenti nei gas di combustione che hanno un notevole effetto dal punto di vista sanitario, in quanto vi sono, per esempio, gli idrocarburi policiclici aromatici che sono cancerogeni. Ritengo quindi essenziale un'analisi chimica più ampia, basata su diversi indicatori chimici, per l'accertamento delle condizioni di funzionalità corretta delle apparecchiature, allo scopo di garantire una migliore protezione sanitaria degli addetti.

Quindi, ripeto, con il mio emendamento propongo di aggiungere, dopo la parola «esaminati», le parole «per la loro composizione chimica», così da rendere possibile una valutazione complessiva degli altri componenti chimici dei gas di scappamento.

URBANI. Vorrei fare alcune considerazioni complessive.

Intanto voglio esprimere parere favorevole all'emendamento del collega Loprieno; lasciamo invece decidere al relatore per quanto riguarda il problema del «concerto», ferma restando la necessità di trovare il meccanismo più rapido.

Sugli altri emendamenti francamente non sono in grado di esprimere un parere: si tratta di questioni tecniche, per cui, dire a prima vista se certe scale in miniera possono essere eliminate in determinate circostanze o meno, oppure decidere se sia opportuno o no estendere certe misure di sicurezza ai motori a combustione, tenuto conto che sempre in queste misure c'è da una parte l'esigenza di sicurezza e dall'altra il problema dei costi di produzione, è del tutto fuori della mia competenza. Riteniamo, comunque, che abbastanza decisivo sarà il parere del Governo perchè, se non ho capito male, le misure sono state proposte, o comunque concordate, con gli uffici tecnici competenti.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei pregare il relatore di esprimere il proprio parere sugli emendamenti non suoi e il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere su tutti gli emendamenti.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Credo di potermi esprimere soltanto sull'emendamento del senatore Loprieno e in senso totalmente favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio intanto assicurare che gli emendamenti presentati dal relatore sono stati attentamente esaminati e valutati in sede tecnica e quelli oggi formalizzati sono soltanto una parte di quelli che aveva preannunciato, in quanto sugli altri il parere tecnico non è stato positivo.

Voglio osservare, per quel che riguarda l'emendamento del relatore all'articolo 259, tenendo conto anche delle osservazioni proposte dal senatore Urbani, che la via più breve non può essere nè quella del concerto, nè quella di una commissione che deve esprimere il parere. Il Governo non insiste perchè questo emendamento venga ritirato, ma si rimette alla decisione che la Commissione vorrà assumere. Però, devo ancora far presente che, se l'esigenza è quella di accelerare i tempi, estendere il concerto agli altri due Ministeri vuol dire marciare in senso opposto.

Sugli altri emendamenti presentati dal relatore, avendo acquisito i giudizi favorevoli dal punto di vista tecnico, il parere è positivo.

C'è poi l'emendamento presentato dal senatore Loprieno e anche su questo il parere del Governo è favorevole.

LOPRIENO. Relativamente alle ultime osservazioni del rappresentante del Governo, vorrei dare un suggerimento. Invece di dire «sentito il Ministro della sanità», si potrebbe dire «sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità», il quale, essendo un organo tecnico del Ministero della sanità, è in grado di intervenire sulla materia in maniera pertinente.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Loprieno, quanto proposto dal relatore Pacini è una cosa diversa in quanto viene suggerito il concerto tra Ministeri diversi, e il Consiglio superiore di sanità non è un Ministero, ma un organo diverso.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio far presente che nel testo presentato dal Governo è compresa l'acquisizione del parere, come del resto viene sempre fatto: ogni volta che la Direzione generale delle miniere predispone qualche atto amministrativo acquisisce il parere del Consiglio superiore delle miniere, organo estremamente rappresentativo, all'interno del quale vi è un incaricato del Ministero della sanità; in esso vi sono rappresentanti e dell'amministrazione centrale e delle Regioni. Se aggiungiamo ulteriori acquisizioni minori, occorreranno più di trenta giorni per fare questi atti.

Stesso discorso vale per il concerto, in quanto nel Consiglio superiore delle miniere vi è un rappresentante dei Ministeri dell'industria e commercio, della sanità e del lavoro e si tratta di rappresentanti a livello di direttori generali.

Pertanto, quando il Consiglio superiore delle miniere si esprime, esso ha già acquisito i pareri dei Ministeri. Se a questo punto inseriamo il concerto esso finirà con il costituire soltanto un allungamento dei tempi burocratici necessari, in quanto il parere nel merito viene già fornito dal Consiglio superiore delle miniere.

Mi permetto di insistere con il senatore Pacini nel chiedergli di ritirare l'emendamento in oggetto.

URBANI. È stata sollevata una questione rilevante. Se i problemi sanitari siano, nell'ambito di questa normativa, sufficientemente risolti. Il Governo risponde affermativamente a questa domanda, sostenendo che ciò avviene a livello del Consiglio superiore delle miniere. Su questo specifico argomento io, francamente, non mi sento in grado di esprimere un giudizio. Se infatti quanto ci si prefigge viene raggiunto grazie non solo alle presenze, ma alle capacità di contrattazione rappresentate nel consiglio superiore delle miniere, non ho nulla da eccepire. Ma se così non è, ritengo che la proposta più ragionevole, per venire incontro rapidamente alle esigenze prospettate dal relatore, senza arrivare al concerto, sia quella di creare una piccola commissione competente che, operando all'interno del Consiglio, si muova e decida con celerità.

PRESIDENTE. Se si vuole veramente fare ricorso alla procedura più rapida, anch'io inviterei il relatore a voler riconsiderare la questione. Mentre concordo su tutti gli altri emendamenti da lui presentati, su questo ho qualche perplessità, perchè il concerto con più Ministri, a mio avviso, non fa altro che allungare le procedure.

Per quanto concerne la preoccupazione espressa dal relatore, ritengo che si possa essere sufficientemente tranquillizzati dal fatto che, nell'organo in questione, i Ministeri interessati sono già rappresentati da quei direttori generali che, attraverso il concerto, dovrebbero esprimersi. Sono convinto inoltre che se si potesse ritirare l'emendamento ai fini della celerità saremmo forse in zona di maggior sicurezza.

MARGHERI. Anch'io sono d'accordo su questo, il concerto può costituire un fattore di rallentamento. Ero più favorevole alla proposta del senatore Loprieno, ma anche questa mi sembra accettabile, visto che nel consiglio superiore delle miniere sono già presenti i direttori generali dei Ministeri della sanità e del lavoro. A mia volta però desidero proporre un'ulteriore e, a mio avviso, utile innovazione. Ritengo cioè che pur lasciando il parere del Consiglio superiore delle miniere, così come è già previsto, sarebbe preferibile attribuire ai rappresentanti del Ministro della sanità in esso presenti un diritto di veto sull'emissione del parere. Con le tradizionali decisioni prese a maggioranza, infatti, può insorgere un conflitto tra problemi sanitari ed economici, mentre io desidero avere la garanzia che prevalga il punto di vista sanitario. In quest'ottica dunque si potrebbe congegnare un emendamento formulato in modo tale da rendere determinante il parere espresso dal rappresentante del Ministero della sanità.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lasciamo allora solo il concerto con il Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Si tratta di un organo collegiale. L'arrivare ad un meccanismo legislativo così penetrante verrebbe a significare il nostro sempre maggiore allontamento da una cultura legislativa più pragmatica.

MARGHERI. Allora lasciamo il concerto con il Ministero della sanità e basta.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Desidero accennare soltanto a come sono arrivato alla formulazione di questo emendamento. Già nella mia relazione avevo detto che mi sembrava opportuno avere anche il parere del Ministero della sanità e del Ministro del lavoro, questo per le ragioni che ho già esposto e che non intendo ripetere. Poichè, come il senatore Urbani faceva presente, il contenuto di questo disegno di legge è di una tecnicità tale che non mi sentivo di poter entrare nel merito degli argomenti tecnici, ho dato il mio contributo solo dal punto di vista politico e giuridico. Questo emendamento non è stato formulato a caso ma, per quanto riguarda almeno il concerto con il Ministero della sanità, è stato preceduto da un parere favorevole da parte degli organi tecnici del Ministero. Tenuto conto anche delle osservazioni del Sottosegretario, non ho dunque difficoltà a ritirare l'emendamento. Preferirei però che il concerto con il Ministero della sanità venisse lasciato.

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento si trasformerebbe così: «Aggiungere: "di concerto con il Ministro della sanità"».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sì.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento così formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Loprieno di cui do lettura: «All'articolo 1 – modificare l'articolo 187. Il primo comma dell'articolo 187 è così modificato: dopo la parola "esaminati" inserire: "per la loro composizione chimica"».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento n. 1 del senatore Pacini che, nel testo modificato, risulta così formulato: «All'articolo 1 – modificare l'articolo 259: dopo le parole: "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", inserire: "di concerto con il Ministro della sanità"».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 del senatore Pacini.

MARGHERI. Su consiglio del Sottosegretario, mi sono informato presso i tecnici del Ministero, e mi sono reso conto che su questo specifico punto esistono due possibili interpretazioni. Nel primo periodo dell'emendamento, infatti, si dice sostanziamente che quando c'è un pozzo ci debbono essere contemporaneamente un meccanismo di risalita e delle scale, a patto che esse siano separate da un diaframma. Evidentemente questo diaframma deve essere perforabile affinchè le operazioni tra i due mezzi di risalita siano possibili anche a metà del pozzo. Nel secondo periodo si dice poi che nello stesso pozzo ci possono essere due impianti di risalita purchè autonomi. In questa seconda frase, in base al congegno sintattico, sembra che la necessità del diaframma di protezione, venga a decadere.

Nell'interpretazione – come dicevo – i tecnici si distinguono. Il primo sostiene che bisogna precisare che ci vuole il diaframma anche nel caso di due congegni di risalita, mentre il secondo mi ha detto che su questo ha dei dubbi e che dovrebbe consultarsi con il direttore generale.

A me sembra che la prima interpretazione sia la più logica e pertanto ritengo che occorra esplicitare la necessità di questa divisione anche nel caso di impianti di risalita azionati da argani diversi. In caso contrario infatti rischiamo di fare una differenza tra la divisione del pozzo in caso di scale e la non divisione del pozzo in mancanza di tale scomparto scale, differenza che ci coprirebbe di ridicolo. Propongo quindi di aggiungere all'emendamento le seguenti parole: «ferma restando la necessità del diaframma di protezione di cui al periodo precedente».

PRESIDENTE. Potremmo dire, più elegantemente: «ferma restando la necessità del diaframma di protezione».

MARGHERI. Benissimo.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del senatore Margheri e modifico il mio emendamento nel senso da lui indicato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io concordo su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2 del senatore Pacini, che nel testo modificato risulta così formulato:

Emendamento n. 2: il primo comma dell'articolo 240 è così sostituito: «I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di

soccorso azionata da un argano indipendente, ferma restando la necessità del diaframma di protezione».

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento n. 4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento n. 5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento n. 6, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, con l'aggiunta di alcune modifiche di coordinamento di carattere puramente formale, risulta così formulato:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è sostituito dal seguente:

«Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna».

Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 185. – I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.

Art. 186. – Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.

Art. 187. – I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è soppresso.

All'articolo 188, la prima parte, fino alla lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

«I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

*a*) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

*b*) essere rivestiti con materiali incombustibili;

*c*) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;».

All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.

All'articolo 240, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente».

All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro».

L'articolo 259 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo».

All'articolo 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è sostituito dal seguente:

«Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna».

L'articolo 266 è sostituito dal seguente:

«La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259».

Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è sostituito dal seguente:

«Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi».

L'articolo 268 è sostituito dal seguente:

«Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188».

All'articolo 364, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è sostituito dal seguente:

«Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna».

Dopo l'articolo 523 è inserito il seguente:

«Art. 523-*bis*. – Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna».

URBANI. Per concludere, confermo che, a causa di un insufficiente approfondimento oggettivo, la soluzione proposta relativa ai due argani meccanici, sia pur con l'approvazione dell'ingegnere capo e con l'eliminazione delle scale, non dà un sufficiente grado di tranquillità a noi che non siamo tecnici. Pertanto ci asterremo dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 687-*bis*. – Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 687-*ter*. – Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore, senatore Pacini, e dallo stesso già illustrato. Ne do lettura:

«All'articolo 2 del disegno di legge, modificare l'articolo 687-*bis*: al quarto rigo, dopo il numero "412", inserire "413"».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 687-*bis*. – Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281,

282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 687-*ter*. – Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti».

**È approvato.**

Ricordo che il Governo ha presentato alcuni articoli aggiuntivi, preannunciati nella seduta del 15 febbraio 1984. Do lettura dell'articolo aggiuntivo n. 1 proposto dal Governo:

Articolo 1.

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è così modificata ed integrata:

All'articolo 4, terzo comma, sono soppresse le parole «di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica».

All'articolo 9, nel primo comma, il numero «60,» è sostituito con il seguente: «80».

All'articolo 9, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre previa presentazione di apposita fidejussione l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Gli articoli 10 e 11 sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 12 è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 12 è così sostituito:

«Per le concessioni di coltivazioni già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento».

L'articolo 13 è così modificato:

«Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1967, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento».

Al primo comma dell'articolo 14 dopo le parole «superiore a tre anni», sono aggiunte le seguenti: «dalla data di ricevimento della domanda dèl concessionario».

All'articolo 14 dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato».

Alla fine del primo comma dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento».

Nel primo comma dell'articolo 17 il numero «60», è sostituito con il seguente: «80».

Dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*d*) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca già iniziate».

Alla fine dell'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

A tale articolo sono stati presentati alcuni sub-emendamenti dal senatore Urbani. Ne do lettura:

All'articolo 3, terzo comma, seconda riga, della legge n. 752 del 1982, dopo la parola "direttamente" aggiungere "tramite il servizio geologico dello stesso Ministero"»;

«All'articolo 4 alla fine del terzo comma, aggiungere: "per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con le aziende minerarie di emanazione regionale, purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base"».

«All'articolo 9, primo comma, sostituire il numero "60" con "70"»;

«È soppresso l'emendamento soppressivo degli articoli 10 e 11»;

«All'ottavo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo eliminare le parole: "da Regioni a statuto speciale, o"»;

«Sopprimere l'emendamento al primo comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752»;

«Al tredicesimo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 eliminare le parole "anche retroattiva"»;

«All'articolo 15, terzo comma, prima riga, della legge n. 752 del 1982, dopo le parole "le perdite di gestione", aggiungere "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari passivi"»;

«All'articolo 17 della legge n. 752, al primo comma, sostituire il numero "60" con "70"»;

«Al primo comma, dopo le parole "spese sostenute all'estero", aggiungere le parole "anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per"».

URBANI. Il mio primo sub-emendamento si riferisce all'articolo 4 della legge n. 752, relativo alla ricerca di base e tende ad integrare il terzo comma laddove si dice: «Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi...».

Sempre all'articolo 4, alla fine del terzo comma, proponiamo di aggiungere una disposizione relativa allo svolgimento delle attività nel territorio delle Regioni a statuto speciale: «Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con le aziende minerarie di emanazione regionale, purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base». Questo sub-emendamento deve ora essere integrato con una modifica tendente ad inserire le parole «abbiano già svolto attività di ricerca e siano», dopo le parole «aziende minerarie di emanazione regionale, purchè».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dunque, se una Regione inizia adesso non rientra più nella previsione?

URBANI. La comprovata competenza si dimostra con l'esperienza.

PRESIDENTE. Ma non c'è solo l'esperienza. Così facendo lei taglia fuori quelle Regioni che non l'hanno mai fatto prima.

URBANI. Con il sub-emendamento all'articolo 9 della legge n. 752 proponiamo che i contributi dalla misura massima del 60 per cento vengano elevati al 70 per cento.

Il nostro sub-emendamento al quinto comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo coincide con quanto proposto dalla Commissione bilancio in merito agli articoli 10 e 11 della legge n. 752, i quali in sostanza dicono che, qualora la ricerca operativa si concluda con esito positivo, vi è il recupero e il Ministero del tesoro determina il piano di modalità del recupero, che a sua volta può essere sospeso successivamente qualora emergono perdite di gestione. Ora il Governo propone la soppressione di questi due articoli, mentre io sono d'accordo con quanto sostiene la Commissione bilancio e con la sua proposta di mantenerli in quanto ritengo giusto che, qualora la ricerca operativa abbia buon fine, il principio generale del recupero, nella attività mineraria che dà profitti, venga mantenuto.

Il comma ottavo del primo articolo aggiuntivo del Governo consente inoltre che le agevolazioni previste dalla presente legge siano cumulabili con i benefici concessi dalle Regioni a statuto speciale o da organismi internazionali. Mentre le agevolazioni provenienti da organismi internazionali ci appare opportuno renderli cumulabili, non ci pare – al contrario – che il contributo proveniente dalle Regioni possa essere cumulabile. Si tratta infatti sempre di risorse provenienti dalle finanze pubbliche nazionali. Tale contributo quindi deve essere valutato nella sua dimensione complessiva. Proponiamo, per questa ragione, di escludere tale cumulabilità per i benefici concessi dalle Regioni a statuto speciale.

Il sub-emendamento all'undicesimo comma del primo articolo aggiuntivo si riferisce all'articolo 14 della legge n. 752. Tale articolo prevede la messa a *stand by* delle miniere che, pur avendo esse una gestione passiva, sia opportuno tenere in vita, al regime più basso possibile, per ragioni di mercato o per altri motivi anche di ordine strategico o di economia generale. Il testo del Governo fa decorrere il momento in cui la miniera può venire posta in condizioni di *stand by* ed essere quindi gestita, sia pure in perdita, non più dal momento in cui la misura viene assunta formalmente, ma «dalla data di ricevimento della domanda del concessionario». Noi siamo contrari a questa anticipazione. Infatti, se non c'è la sicurezza che il Ministro ritenga valide le ragioni per la messa a *stand by*, questa misura potrebbe costituire un incentivo per porre in cassa integrazione i lavoratori delle miniere non più in coltivazione. Per queste ragioni riteniamo che la data della messa a *stand by* debba decorrere dall'atto formale di accettazione della domanda da parte del Ministro.

Passo ora ad illustrare il mio sub-emendamento al tredicesimo comma dell'articolato del Governo. Alla fine del primo comma dell'articolo 15 della legge n. 752, articolo riguardante l'ammissione – su delibera del CIPI – ai contributi per il ripianamento perdite delle miniere che si trovano in difficoltà, l'emendamento governativo vuole

inserire la misura della retroattività, relativamente alla decorrenza di tale ripianamento. Noi, da parte nostra, riteniamo che la misura della retroattività non debba essere introdotta e quindi proponiamo la soppressione di questa parte dell'emendamento governativo.

Per quanto poi riguarda il terzo comma dello stesso articolo 15, chiediamo che dalla copertura per le perdite siano escluse le quote dovute ad oneri finanziari passivi. La ragione della nostra richiesta è evidente. Pensiamo, infatti, che debbano essere coperte esclusivamente le perdite di gestione, cioè le perdite dell'attività industriale, e non anche quelle sovente dovute ad errori nella gestione finanziaria. Ci sembra che la scomposizione delle perdite, da noi proposta, sia quanto mai opportuna, perchè – se è vero che attualmente le miniere in perdita hanno bisogno di un sostegno – è altrettanto vero che tali coperture non debbono essere concesse a scatola chiusa. Riassumendo, credo che sia preferibile escludere dalla concessione del ripianamento perdite, previsto dal terzo comma dell'articolo 15, gli oneri finanziari passivi.

Una nostra modifica riguarda poi la ricerca mineraria fuori dai confini nazionali, materia che forma oggetto dell'articolo 17 della legge n. 752. L'emendamento del Governo propone di portare all'89 per cento del totale delle spese sostenute i contributi per la promozione e il sostegno dell'attività di ricerca mineraria all'estero, contributi che invece la citata legge n. 752 fissa al 60 per cento. Noi su questo abbiamo una posizione mediana e proponiamo di fissarli al 70 per cento.

Sempre sull'articolo 17 mi sembra si renda necessario un ulteriore chiarimento. I contributi per la ricerca all'estero, concessi nella misura del 60 per cento, 70 per cento o 80 per cento, come sarà stabilito, sono limitati (cito la legge n. 752) a; «*a*) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio; *b*) lavori di ricerca operativa; *c*) opere infrastrutturali rese necessarie dall'espletamento dell'attività di ricerca mineraria». Essi sono finalizzati cioè a tre settori ben precisi, strettamente connessi con la ricerca. Il Governo al quattordicesimo comma del primo articolo aggiuntivo ha aggiunto un punto *d*): «acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca già iniziate,». A noi pare che alla base di tale proposta ci sia un errore concettuale che finirebbe, potendo estendersi la concessione dei contributi a tutte le forme di partecipazione in attività di ricerca, con l'ampliare la *ratio* del contributo stesso al di là dei tre punti precedenti. Mi sembra più opportuno quindi che il punto *d*) non venga inserito e che la parte preliminare dell'articolo 17 venga riformulata: «Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo tre, comma terzo, punto *b*), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca gia istituite, per...».

Non abbiamo altri sub-emendamenti all'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo, che modifica alcuni degli articoli della legge n. 752 del 6 ottobre 1982.

PRESIDENTE. Invito il relatore a esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal senatore Urbani.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Voglio innanzi tutto premettere che leggo solo in questo momento gli emendamenti del collega Urbani.

Per quanto riguarda il sub-emendamento all'articolo 4, alla fine terzo comma, della legge n. 752 del 1982, esprimo parere tendenzialmente favorevole e sulla decisione finale mi rimetto a quanto dirà il Governo.

Sul sub-emendamento sempre all'articolo 4, tendente ad inserire il servizio geologico, non ho pareri particolari da esprimere; non vorrei, però, che questo eventuale inserimento provocasse un allungamento dei tempi, in tal caso sarei contrario.

URBANI. Si tratta comunque di un organismo del Ministero.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, ma si tratta di procedure che richiedono tempo.

Sul sub-emendamento al primo comma dell'articolo 9 della legge n. 752 mi pare si sia già espresso favorevolmente il Governo e anche io sono d'accordo.

Per quanto riguarda il sub-emendamento al quinto comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo vi è già il parere della Commissione bilancio e mi rimetto al giudizio della nostra Commissione.

Non sono d'accordo sul sub-emendamento all'ottavo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo in quanto ritengo opportuna una valutazione dei finanziamenti che tenga conto anche delle Regioni a statuto speciale; perchè non mi sembra chiara la ragione per cui il senatore Urbani intenderebbe escluderle.

URBANI. Non si escludono le Regioni a statuto speciale. Il problema è diverso: viene aumentata la quatità di interventi ammessi a contributo. Con questa misura, cioè, oltre a mantenere il contributo, si dà la possibilità alle Regioni a statuto speciale di aggiungere un'altra fetta di contributo e in questo modo si creano due canali di finanziamento pubblico, mentre era stato stabilito con legge che il finanziamento non dovesse essere totale e dovesse lasciare sempre un margine a favore dell'imprenditore. Secondo noi con questa misura, invece, si può arrivare ad un contributo che copre totalmente gli investimenti.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sarebbe necessario il cumulo dei contributi delle Regioni a statuto ordinario.

URBANI. Il Governo aggiunge solo le Regioni a statuto speciale perchè sono quelle interessate; le altre regioni sono già escluse.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sul subemendamento all'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo, tendente a sopprimere l'emendamento al primo comma dell'articolo 14 della legge 752, mi rimetto al parere del Governo.

Sono contrario alla soppressione delle parole «anche retroattiva»», proposta con il subemendamento all'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo, comma 13. Personalmente, tenendo conto delle motivazioni che hanno spinto il Governo ad introdurre questa formula e che sono legate alla situazione reale del settore, credo che togliendola si potrebbero creare situazioni di difficoltà. Per questo ritengo sia opportuno lasciare l'articolo così com'è.

Sull'emendamento al terzo comma, prima riga, dell'articolo 15, tendente ad inserire, dopo le parole «le perdite di gestione», le parole «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari passivi», in linea teorica direi che tale emendamento potrebbe essere accettabile, ma in linea pratica mi sembra non di facile attuazione, per cui mi esprimo in maniera negativa.

Sulla prima parte del sub-emendamento all'articolo 17, primo comma, della legge n. 752 mi rimetto al parere del Governo. Non mi è invece chiara la seconda parte di questo sub-emendamento relativamente alla proposta sostituzione delle parole «già iniziate» con le parole «già istituite».

URBANI. La differenza non è questa. Il Governo in realtà tende a creare un autonomo punto *d*).

PACINI, *relatore alla Commissione*. Però, la distinzione tra «iniziate» e «istituite» non mi sembra opportuna.

URBANI. Non è questo il problema: il testo della legge, all'articolo 17, prevede contributi per tre limitati argomenti elencati nei punti *a*), *b*), *c*). Il Governo aggiunge l'ipotesi delle partecipazioni come punto *d*, invece noi sosteniamo la necessità di rimanere fermi ai tre punti, anche nel caso che vi siano partecipazioni, altrimenti si scardina la *ratio* della legge.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Adesso mi è più chiaro e mi sembra che possa essere accettato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei innanzitutto pregare il senatore Urbani di ritirare il suo primo sub-emendamento. Esso mi pare, infatti, inutile perchè la Direzione generale del Ministero opera normalmente attraverso il Servizio Geologico. Il nostro Dicastero si avvale in questo settore della Direzione Generale delle Miniere e del Servizio Geologico, strutture che sono incardinate all'interno del Ministero stesso. Insistere su questo sub-emendamento equivarrebbe a dire che per ogni legge in cui viene menzionato il Ministero dell'Industria, è necessario specificare quale divisione, servizio o ufficio centrale deve operare. Prego pertanto il senatore Urbani di voler ritirare questo subemendamento che trova il Governo nettamente contrario.

URBANI. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario sul fatto che il Ministero opererà sempre attraverso il Servizio Geologico. Ritiro pertanto il sub-emendamento in oggetto.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda il secondo sub-emendamento tengo a ricordare che, già in passato, il Governo aveva più di una volta insistito, anche se in forma diversa, affinchè fosse recepita la sostanza della cosa. Pur rimettendomi alle decisioni della Commissione, non sono dunque contrario all'approvazione del sub-emendamento in questione, purchè esso sia votato nella formulazione già acquisita e non in quella modificata poco fa dal senatore Urbani. Ritengo poi che la comprovata competenza debba essere lasciata determinare dalle Regioni. Infatti, ricordo agli onorevoli senatori che in materia di politica mineraria le Regioni a statuto speciale hanno competenza primaria a che, pertanto, non sta a noi interferire in questo senso. La comprovata competenza, quindi, a mio avviso, dovrà essere verificata dalle Regioni stesse. Il parere del Governo è dunque favorevole alla versione originaria del sub-emendamento Urbani.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, accetta di modificare il suo sub-emendamento?

URBANI. Lascio per il momento in sospeso la questione e mi riservo di decidere successivamente su di essa.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il parere è favorevole al terzo sub-emendamento che propone di sostituire le parole: «60 per cento» con «70 per cento».

Il Governo è ancora favorevole al quarto sub-emendamento tendente a mantenere gli articoli 10 e 11 della legge n. 752 anche perchè desidera tener conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda il quinto sub-emendamento Urbani, riguardante le Regioni a statuto speciale, vorrei che gli onorevoli senatori considerassero attentamente la questione. Oltre alla già ricordata competenza primaria delle Regioni a statuto speciale in materia mineraria, bisogna considerare infatti che, stante le difficoltà notevoli che il settore ha incontrato, si vorrebbe consentire una politica regionale più incisiva per lo sviluppo dell'attività mineraria. È questo il motivo dell'emendamento governativo. Qualora la Commissione fosse tendenzialmente favorevole ad accogliere il sub-emendamento presentato dal senatore Urbani, il Governo propone come alternativa di demandare al CIPE la definizione di un tetto massimo degli interventi. Non mi sembra insomma opportuno togliere così *tout court* la cumulabilità, che, in definitiva, nel nostro paese riguarda soltanto tre Regioni, perchè così facendo si ritarderebbe e si penalizzerebbe ulteriormente la ripresa dell'attività mineraria. In via prioritaria invito dunque a non accogliere il sub-emendamento; in caso contrario ritengo che andrebbe lasciata la cumulabilità, demandando al CIPE la determinazione del tetto.

Passo al sesto sub-emendamento, tendente a sopprimere l'articolo governativo nel punto in cui esso fa riferimento al primo comma

dell'articolo 14 della legge n. 752. Il primo comma dell'articolo 14 della legge n. 752 recita:

«Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente».

Il Governo proponeva di aggiugere dopo le parole «superiore a tre anni» le seguenti: «dalla data di ricevimento della domanda del concessionario». Il senatore Urbani a sua volta ha chiesto che la legge originaria resti immodificata. Noi naturalmente preferiamo la nostra formulazione ma, per venire incontro all'osservazione fatta dal senatore Urbani, proponiamo di modificare come segue il sesto subemendamento: «dopo il primo comma dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «nella delibera di cui al precedente comma, il CIPI determina la concorrenza, anche retroattiva, dello stato di potenziale coltivazione».

Il sub-emendamento al tredicesimo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo propone di eliminare le parole «anche retroattiva». Il Governo propone ora una nuova formulazione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 15 della legge n. 752: invece di dire «nonchè la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento per non oltre cinque anni», la nuova dizione sarebbe, dopo le parole «livelli di massima per ciascuna miniera», le parole: «nonchè la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare per il quale si chiede l'intervento». In questo modo crediamo di recepire lo spirito della proposta del senatore Urbani.

Sul sub-emendamento del senatore Urbani al terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 752 abbiamo un'unica riserva e il Governo propone di limitare la modifica alle parole «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari», togliendo quindi la parola «passivi».

URBANI. Sono d'accordo, ma non capisco la differenza.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratta di una questione di forma: trattandosi di oneri non possono che essere passivi.

L'ultimo sub-emendamento del senatore Urbani si riferisce al primo comma dell'articolo 17 della legge n. 752 ed è composto di due parti.

La prima parte del sub-emendamento è stata assorbita. La seconda parte tende ad inserire le parole: «anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istitute, per».

URBANI. La differenza è data dal diverso inserimento rispetto a quello proposto dal Governo, il quale tende ad aggiungere un autonomo punto *d*) a quelli già previsti dall'articolo 17 della legge n. 752.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei sub-emendamenti presentati dal senatore Urbani all'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo.

Ricordo che il sub-emendamento che si riferisce al terzo comma, seconda riga, dell'articolo 4 della legge n. 752 è stato ritirato.

Il secondo sub-emendamento si riferisce anch'esso al terzo comma dell'articolo 4.

URBANI. Su questo emendamento mantengo il mio testo.

PRESIDENTE. Vuol dire che mantiene la modifica precedentemente annunciata?

URBANI. Voglio dire che è esatto il testo acquisito, escluso il riferimento al precedente svolgimento di attività di ricerca.

PRESIDENTE. Mettto ai voti il sub-emendamento all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 752 del 1982, presentata dal senatore Urbani e tendente ad aggiungere alla fine di tale comma: «per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con le aziende minerarie di emanazione regionale, purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base».

**È approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Urbani al primo comma dell'articolo 9, tendente a sostituire «60» con «70».

**È approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Urbani al quinto comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo, tendente a sopprimere l'emendamento soppressivo degli articoli 10 e 11 presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del sub-emendamento del senatore Urbani all'ottavo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo tendente ad eliminare le parole: «da Regioni a statuto speciale, o». Ricordo che su tale subemendamento si sono espressi in senso contrario il Governo e il relatore e che da parte governativa è stata presentata una proposta di modifica tendente a demandare al CIPE la fissazione dei limiti della cumulabilità».

Senatore Urbani, lei è d'accordo su tale modifica?

URBANI. No, manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Urbani, di cui è stata data lettura.

**Non è approvato.**

Passiamo al sub-emendamento del senatore Urbani all'undicesimo comma dell'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo e tendente a sopprimere l'emendamento al primo comma dell'articolo 14.

Il Governo ha proposto una modifica. «Dopo il primo comma, all'articolo 14 è aggiunto il seguente: "nella delibera di cui al precedente comma, il CIPI determina la decorrenza, anche retroattiva, dello stato di potenziale coltivazione"».

Senatore Urbani è d'accordo con il suggerimento del sottosegretario Sanese?

URBANI. Prendo atto della proposta del Governo e ritiro il mio sub-emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora al sub-emendamento al tredicesimo comma dell'articolo aggiuntivo. Anche a questo punto il sottosegretario Sanese ha proposto una modifica tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 14, un ulteriore commma che preveda una delibera del CIPI che determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, «anche retroattivamente e comunque non anteriormente alla data di ricevimento della domanda del concessionario».

Senatore Urbani, è d'accordo anche con questo suggerimento?

URBANI. Sì, sono d'accordo e ritiro il mio sub-emendamento al tredicesimo comma dell'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Urbani al terzo comma, prima riga, dell'articolo 15 della legge n.752, tendente ad inserire, dopo le parole «le perdite di gestione»», le parole: «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari». Ricordo che al sub-emendamento è stata tolta la parola «passivi» dopo «finanziari».

**È approvato.**

L'ultimo sub-emendamento del senatore Urbani si riferisce all'articolo 17 della legge n. 752 e si divide in due parti: la prima tendente a sostituire al primo comma il numero «60» con «70»; la seconda ad aggiungere, sempre al primo comma, dopo le parole «spese sostenute all'estero», le parole «anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per:».

Metto ai voti tale sub-emendamento.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo n. 1 del Governo che, in seguito all'accoglimento di alcuni sub-emendamenti del

senatore Urbani, nonchè ad alcune modifiche introdotte dal Governo stesso, risulta così formulato:

«La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

All'articolo 4, terzo comma, sono soppresse le parole «di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con le aziende minerarie di emanazione regionale, purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base».

All'articolo 9, nel primo comma, il numero «60» è sostituito con il seguente: «70»;

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Il secondo comma dell'articolo 12 è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, di ristrutturazione ed ammodernamento».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da Regioni a statuto speciale, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento».

All'articolo 14: dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza, anche retroattiva, dello stato di potenziale coltivazione»;

Dopo il penultimo comma è inserito il seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato».

All'articolo 15, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare per il quale si chiede l'intervento» e, nel terzo comma, dopo le parole: «le perdite di

gestione» sono aggiunte le seguenti: «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari».

All'articolo 17: nel primo comma, il numero «60», è sostituito con il seguente: «70»; e, dopo le parole «spese sostenute all'estero», sono inserite le seguenti: «anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite»; in fine è aggiunto il seguente comma: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

**È approvato.**

A questo punto, onorevoli colleghi, propongo di sospendere la discussione del disegno di legge in esame.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 15,50.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dianzi sospesi. Ricordo che è stato presentato dal Governo un articolo aggiuntivo n. 2. Ne do lettura:

«Possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi».

In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

C'è ancora il problema del parere della 5ª Commissione che, come è noto, propone di non accogliere questo articolo aggiuntivo.

Relatore, questo parere non ci sembra vincolante: lei non intende far propria la proposta della 5ª Commissione?

PACINI, *relatore alla Commissione*. No.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

URBANI. Volevo avere dei chiarimenti dal Governo circa questo articolo aggiuntivo n. 2.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Molto brevemente il problema è questo: poichè le procedure, malgrado le accelerazioni che riceveranno dall'attuazione di questa nuova legge, non sono comunque brevi, è chiaro che i costi saranno soggetti a delle lievitazioni. Dal momento in cui si attiveranno ricerche o manutenzioni, e comunque investimenti, al momento in cui

verranno a consuntivo e quindi erogate queste spese (salvo le anticipazioni) decorrerà del tempo, tempo in cui questi costi subiranno delle lievitazioni.

Questo articolo consente che ci sia la possibilità di finanziare su richiesta anche essi. Questa è una formula di salvaguardia, perchè in tempi di alti tassi di inflazione si può trattare di svariati milioni.

URBANI. Ho posto la domanda in relazione alla obiezione che ha formulato la Commissione bilancio quando ha fatto presente che c'è uno stanziamento globale di questa legge vincolato dalla legge finanziaria.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La Commissione bilancio ha avanzato questa obiezione. Ho cercato di far presente che c'è uno stanziamento globale di questa legge vincolato dalla legge finanziaria, e quindi la Commissione bilancio non aveva motivo da obiettare. Finito lo stanziamento il Governo non può spendere più di quella cifra; quindi non c'è un problema di copertura, ma un problema di merito. La 5ª Commissione ha impiegato qualche tempo in più per motivi noti e quindi ha voluto esprimere questo parere.

MARGHERI. Respingo questa affermazione, ha sempre fatto così.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Il chiarimento fornito dal Sottosegretario è sufficiente.

URBANI. Anche per me.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo n. 2 presentato dal Governo e sul quale il relatore si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo n. 3 presentato dal Governo, di cui do lettura:

«Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da non più di cinque componenti tra i quali almeno un dirigente amministrativo e due dirigenti tecnici della Direzione generale delle miniere.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione

della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonchè in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 20 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza».

A questo articolo sono stati presentati due sub-emendamenti dal senatore Urbani. Ne do lettura:

Alla quarta riga del secondo comma, dopo la parola «composta», sostituire le righe seguenti con le parole: «da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo, da un dirigente tecnico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato».

Sopprimere l'ultimo comma.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Mi sono già espresso implicitamente questa mattina quando ho dichiarato la mia perplessità nei confronti delle commissioni, soprattutto quando vengono allargate. Quindi sono contrario al primo sub-emendamento Urbani all'articolo aggiuntivo n. 3 presentato dal Governo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo presenta un subemendamento recependo dalla proposta del senatore Urbani la presenza nella commissione di un magistrato della Corte dei conti. Il mio subemendamento tende a emendare il secondo comma dell'articolo aggiuntivo n. 3 come segue: «L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto».

Propongo questo emendamento perchè, dopo aver fatto una serie di verifiche di ordine tecnico, abbiamo constatato che la presenza di tre funzionari con una conoscenza ed una capacità tecnica non indifferenti rende più affidabile il parere che questa commissione deve esprimere. Poichè si tratta di erogazioni di spesa relative a lavori e a interventi tecnici, crediamo che la commissione costituita da esperti tranquillizzi un po' tutti. Per quel che attiene la proposta di inserire un magistrato della Corte dei conti, che è la stessa formulata anche da senatore Urbani, questa recepisce delle giuste sollecitazioni peraltro già accolte in molte altre leggi.

URBANI. Siamo un po' stanchi e cerchiamo di concludere. Mi sorprende un po' – quindi – il parere del relatore perchè la commissione già esiste, ed è costituita da cinque membri, mentre io proponevo di ridurla a tre. Questo atteggiamento del relatore mi sembra un po' contraddittorio.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Non vedo di buon occhio tutte queste commissioni; è un'opinione personale.

URBANI. Comunque accettiamo la proposta del Governo sulla composizione di questa commissione. Pertanto ritiro il mio subemendamento, anche se sono dell'avviso che la nostra proposta era più agile. L'ingresso di un magistrato della Corte dei conti serve a facilitare il controllo che a posteriori spetta alla Corte dei conti.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole anch'io alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il sub-emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo aggiuntivo n. 3, presentato dal Governo, di cui do lettura:

«L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto».

**È approvato.**

Il senatore Urbani ha altresì presentato un sub-emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo n. 3.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario, signor Presidente, perchè mi pare che il numero massimo di venti unità costituisca il minimo indispensabile per l'attuazione delle norme che stiamo approvando.

URBANI. Su questo saremo intransigenti: si tratta, infatti, di un modo surrettizio di allargare le assunzioni nella pubblica amministrazione. Non sono d'accordo.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di questo.

URBANI. Sì invece.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di comandi di personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, anche economici, per l'esercizio di queste attività, non di assunzioni. Se

fosse stata una forma surrettizia di assunzione, sarei stato favorevole alla modifica.

URBANI. Siamo contrari, signor Presidente, alla proposta del Governo. Abbiamo una Direzione generale dell'energia in cui tutti gli esperti provengono dall'ENI e dall'ENEL, direzione che diventa così – anche senza volerlo – portavoce di questi enti. Non capisco perchè il Governo non ritiri la proposta. Avevamo gia detto che attribuiamo grande importanza alla questione perchè questo metodo di modificare la struttura del Ministero dell'industria attraverso una costruzione fatta a pezzetti alla quale di volta in volta si aggiunge qualche mattone, ci pare assolutamente ingiustificato. Del resto, il Governo aveva preannunciato quanto meno una riduzione delle unità previste. Si tratta per noi, onorevole sottosegretario, di una questione rilevante.

PRESIDENTE. È stato chiarito che non si tratta di nuove assunzioni e tanto meno di una nuova spesa. Si solleva un problema diverso: quello di non ricorrere troppo, come avviene per certe direzioni generali, a funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici. Tale questione è ben diversa e capisco che ci possano essere al riguardo perplessità. Pertanto, mi permetto di pregare il Governo di cercare una soluzione diversa comprimendo un po' queste venti unità: venti persone sono certamente tante.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto di questo invito che viene fatto in maniera così garbata ed autorevole. Abbiamo fatto questa proposta, per poter attuare le modifiche che stiamo apportando con questo provvedimento. Sono comunque disposto a formalizzare un sub-emendamento tendente a ridurre da venti a dieci il numero delle unità.

URBANI. Restiamo contrari. Avevamo già avvertito il Governo che avremmo sollevato una questione di principio. Il Presidente, nel fare la sua proposta riduttiva, ha certamente tenuto conto dell'esperienza che egli ha fatto come Sottosegretario all'industria. Ma, anche con questa limitazione si tratta di un provvedimento non giustificato. Avremo 10 unità in più ma non si farà neanche un po' di lavoro in più.

Dato – tuttavia – il clima di collaborazione in cui stiamo lavorando, non metteremo in discussione l'approvazione del disegno di legge pur restando profondamente contrari a questa norma.

Sarebbe opportuna una votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Lei dunque, senatore Urbani, insiste per la votazione del sub-emendamento.

Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Urbani, tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo n. 3 presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del sub-emendamento presentato dal Governo e tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole: «20 unità», con le altre «10 unità».

Ringrazio il Governo per questa soluzione che mi sembra più logica, tendente a definire diversamente il problema.

MARGHERI. Siamo lieti naturalmente che si riduca il fenomeno ma voteremo contro perchè non siamo favorevoli in linea di principio ai comandi. C'è infatti un problema politico: il Governo rischia di avere un governante occulto e di affidare ad enti economici ed ad aziende funzioni che devono essere di funzionari dello Stato, con una concezione dello Stato che non possono avere i dipendenti di qualunque ente anche se pubblico.

La seconda questione riguarda la pratica del comando che è diventato un modo surrettizio di creare e non risolvere i problemi. Per questi motivi il ricorso al comando non ci trova d'accordo. Bisognerà studiare altre forme per risolvere il problema.

Pur apprezzando la riduzione proposta dal Governo, dichiaro che voteremo contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo n. 3 presentato dal Governo, quale risulta con i sub-emendamenti presentati dallo stesso Governo e testè approvati.

«Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonchè in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982,

n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 10 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo n. 4 presentato dal Governo di cui do lettura:

«Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE determina con propria delibera i criteri per l'applicazione alle miniere di cui al successivo articolo 5 della riduzione al 50 per cento delle tariffe elettriche, secondo i criteri di applicazione previsti dal provvedimento del CIP n. 47/81 del 22 dicembre 1981».

La Commissione bilancio è contraria all'approvazione dell'articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, in quanto ritiene inopportuno prevedere a carico dell'ENEL oneri suppletivi per minore entrate.

Il senatore Urbani propone a sua volta il seguente emendamento sostitutivo:

«L'attività svolta dal Servizio geologico del Ministero dell'industria, ai fini dell'acquisizione di conoscenze sulla struttura geologica del territorio nazionale, deve essere coordinata con gli obiettivi dei programmi della ricerca mineraria di base e utilizzata alla loro attuazione».

Mi sembra, senatore Urbani, che sia di contenuto del tutto diverso da quello dell'articolo aggiuntivo n. 4 presentato dal Governo.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Riguardo al nuovo emendamento proposto dal senatore Urbani, mi rimetto all'osservazione fatta dal Presidente.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei pregare il senatore Urbani di non insistere nella presentazione del suo emendamento. Infatti, l'argomento è già stato preso in esame dal Governo e la materia relativa è affrontata in uno specifico disegno di legge che, in questo periodo, è all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quindi, quando in questa sede si affronterà il problema della integrazione del Servizio geologico, dei suoi compiti e delle sue funzioni, ritengo che l'emendamento possa trovare quella giusta collocazione che, viceversa, non può trovare oggi, anche perchè rappresenterebbe una inutile anticipazione. Prego, dunque, il senatore Urbani di voler ritirare il suo emendamento.

URBANI. Potremmo risolvere la questione nel seguente modo: noi trasformiamo il mio emendamento relativo al Servizio geologico in un

ordine del giorno, ribadendo però che siamo contrari all'articolo aggiuntivo n. 4 presentato dal Governo, nel senso indicato dal parere della 5ª Commissione. A nostro avviso un'azione tariffaria di incentivazione-disincentivazione non può essere scaricata sull'ENEL e, pertanto, bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di un fondo *ad hoc*. Vi è, certo, il fatto che è già in atto una situazione di privilegio per la miniera privata della «Pertusola». Ma proprio questo fatto dovrebbe indurre il Governo a riesaminare tutta la questione, risolvendo il caso della «Pertusola», in quanto non si capisce perchè debba essere privilegiata; e prevedendo, eventualmente, la creazione di un fondo, e di uno strumento che consenta di operare nel campo dell'incentivazione tariffaria, senza caricare l'ENEL, cioè operando in modo trasparente attraverso il bilancio dello Stato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione, facendo presenti due questioni. La prima è che gli articoli aggiuntivi sono stati costruiti secondo un disegno complessivo, allo scopo di attivare la legge n. 752, recuperando in parte il tempo che non era stato possibile utilizzare per le procedure che la legge stessa prevede. In questo senso gli articoli già votati in precedenza intendevano venire incontro agli oneri finanziari. Desidero spiegare questo punto agli onorevoli senatori il più possibile, in modo che ne resti traccia anche agli atti. Vi sono imprenditori privati ed imprenditori pubblici, i quali, da oltre tre anni, hanno iniziato interventi sulla base della legge n. 752, in attesa che diventi operativa. È chiaro che detti interventi hanno comportato investimenti notevoli di capitali ed hanno costretto ad assumere oneri finanziari. Abbiamo soppresso in parte l'intervento previsto dalla legge n. 752 a fronte di oneri finanziari ed abbiamo fatto ciò, sia pure con una certa resistenza, anche per venire incontro a sollecitazioni da parte di componenti di questa Commissione. Ora, l'articolo aggiuntivo n. 4 tende, in maniera di gran lunga inferiore a quanto noi vorremmo, a surrogare il venir meno di altri interventi.

La seconda questione è quella che lo stesso senatore Urbani ha poc'anzi esposto. Si vorrebbe, cioè, riportare su un piano di equità una situazione che certamente non è tale.

Comunque, il Governo sarebbe disposto, sempre con il consenso della Commissione, alla quale peraltro si rimette – stante anche il parere della Commissione bilancio – ad escludere dal beneficio le miniere che operano nel settore termoelettrico e, in pratica, limitarlo alle miniere che operano nel settore metallurgico, naturalmente sempre previa delibera da parte del CIPE che dovrebbe stabilirne le modalità e, quindi, in qualche modo venire anche incontro alle sollecitazioni espresse dal senatore Urbani. Concludendo, poichè l'articolo aggiuntivo n. 4 è coordinato in modo tale da far riferimento al successivo articolo aggiuntivo n. 5 (dove sono indicate le miniere dei due settori, metallurgico e termoelettrico), in via subordinata posso presentare un sub-emendamento che limiti l'agevolazione della riduzione del 50 per cento delle tariffe elettriche alle sole miniere che operano nel settore metallurgico. In ogni caso mi rimetto alla Commissione.

URBANI. Restiamo sempre contrari; comprendiamo che il Sottosegretario cerchi di venirci incontro, ma qui si tratta di un problema di carattere generale.

PRESIDENTE. C'è, inoltre, il parere della 5ª Commissione.

URBANI. Certo. Si tratta di una questione di principio. C'è tutto un dibattito in corso sulle agevolazioni tariffarie all'industria. Siamo convinti che agevolazioni tariffarie non ci devono essere. Comunque, nel caso risulti opportuno che ci siano, esse devono restare in un quadro di politica industriale e assegnate in modo trasparente e non caricate sull'ENEL. È un criterio in ordine al quale la differenza di opinioni passa anche attraverso i vari gruppi politici; si tratta in realtà di diversi modi di concepire la politica industriale che sono presenti in tutti i Gruppi. È vero che ci sono dei precedenti. Ma noi restiamo contrari ad aggiungere un altro elemento negativo, perche più elementi negativi si aggiungono, più difficile sarà smontare questo meccanismo. Restiamo contrari, quindi, a quell'articolo, anche con la proposta emendativa fatta dal Governo. Lo invitiamo, invece, a studiare – se lo ritiene necessario – altre forme per risolvere i problemi prospettati: per esempio andando ad una normativa generale che riordini complessivamente la materia delle incentivazioni tariffarie in vista di una politica industriale coerente. Aderendo, comunque, alla richiesta del Governo, non ho difficoltà a trasformare l'emendamento di diverso argomento con cui abbiamo sostituito l'articolo in un ordine del giorno, peraltro ribadendo la nostra opposizione al suddetto articolo aggiuntivo n. 4.

L'ordine del giorno è il seguente:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 345,

impegna il Governo ad operare affinchè l'attività svolta dal Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'acquisizione di conoscenze sulla struttura geologica del territorio nazionale, sia coordinata con gli obiettivi dei programmi della ricerca mineraria di base e utilizzata ai fini della loro attuazione».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Io sono d'accordo sull'ordine del giorno al quale, peraltro, potrebbero aderire tutti i Gruppi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Urbani ed altri, al quale sono favorevoli sia il relatore che il Governo.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo n. 4, il quale, secondo gli ultimi suggerimenti del Governo, risulta così formulato:

«Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE determina con propria delibera i criteri per l'applicazione nelle miniere

che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, dell'industria metallurgica, della riduzione al 50 per cento delle tariffe elettriche, secondo i criteri di applicazione previsti dal provvedimento del CIP n. 47/81 del 22 dicembre 1981».

Ricordo che a questo articolo si sono dichiarati contrari il senatore Urbani e il relatore.

**Non è approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo n. 5, presentato dal Governo:

«In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al fondo di cui all'articolo 6 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle miniere che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, dell'industria metallurgica e termoelettrica, nonchè ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali dei relativi bacini minerari.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 6 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 3.

A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione».

A questo articolo aggiuntivo il senatore Urbani propone i seguenti sub-emendamenti:

«Sostituire il primo comma dell'articolo aggiuntivo con il seguente: "Con imputazione al Fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 752 del 1982, sono ammissibili ai contributi di cui agli articoli 9 e 17 le spese sostenute per programmi di ricerca effettuati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della suddetta legge e il 31 dicembre 1982; sono altresì ammissibili ai contributi di cui all'articolo 15 gli oneri sostenuti nel periodo di cui sopra, per la gestione di miniere di particolare importanza, ai fini dell'industria metallurgica nazionale"».

«Sostituire il secondo comma dell'articolo aggiuntivo con il seguente: "A valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge sono ammessi a contributo nella misura del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente comma, per investimenti, effettuati nell'ambito dei progetti organici, indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni operative"».

«Aggiungere dopo il quarto comma le parole: "sentito il Consiglio superiore delle miniere"».

Ricordo agli onorevoli senatori che sull'articolo aggiuntivo n. 6 la 5ª Commissione ha espresso un proprio parere motivato ritenendo il Fondo una gestione fuori bilancio. Prima di votare sia il testo del Governo che i sub-emendamenti presentati dal senatore Urbani, dobbiamo, a mio giudizio, decidere che cosa fare dell'articolo aggiuntivo n. 6 in quanto questo, se seguiamo l'impostazione data dalla 5ª Commissione che lo ritiene una gestione fuori bilancio, ci porterebbe ad accantonare l'articolo di cui ho testè dato lettura e i relativi subemendamenti, dando la precedenza all'articolo aggiuntivo n. 6. Se la Commissione decide di confermare l'istituzione del Fondo, non seguendo il parere della 5ª Commissione, non ritenendolo una gestione fuori bilancio, gli emendamenti del Governo e i sub-emendamenti del senatore Urbani possono essere votati nel testo proposto. In caso contrario devono essere modificati e, dove non lo fossero, resterebbero preclusi. A questo punto, poichè la procedura non può essere che questa anche in base alla logica, oltre che in base alla precisa norma regolamentare, chiedo al Governo, se per caso intende fare qualche proposta emendativa, di dirlo subito, altrimenti ci troveremmo nell'impossibilità di farlo dopo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo fin dall'inizio, dal momento in cui aveva presentato questi emendamenti, aveva fatto presente alla Commissione che chiedeva l'amministrazione autonoma e quindi la gestione fuori bilancio ai sensi della legge n. 1041, del 1971, limitatamente ad uno stanziamento di 90 miliardi. Questo proprio perchè si rendeva conto di avanzare una richiesta in qualche modo stridente nei confronti di un comportamento che il Parlamento, da qualche tempo a questa parte, ha assunto in via generale. Proprio in ossequio a questa tendenza abbiamo limitato questa richiesta ad una somma ben inferiore al totale dello stanziamento della legge n.752, che prevede 370 miliardi complessivi.

A questo punto, tenuto conto dell'orientamento espresso nella Commissione bilancio, il Governo si rimette alla decisione della Commissione, facendo peraltro presente che qualora dovesse essere approvato l'articolo 6 nella versione originale, cioè quella con i 90 miliardi di gestione fuori bilancio, allora i tempi di attuazione possono ancora essere sensibilmente ridotti; in caso contrario, accogliendo il suggerimento della 5ª Commissione, è chiaro che dovendosi procedere a controlli in via preventiva, l'erogazione delle somme che sono

stanziate subirebbe dei ritardi peraltro non addebitabili al Governo, perchè oltre queste procedure di snellimento non è possibile andare.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo è accantonato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo n. 6, presentato dal Governo, di cui do lettura:

Art. 6.

«È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un Fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli n. 7.900 (lire 5.900 milioni), n. 7.901 (lire 18.600 milioni), n. 7.902 (lire 25.700 milioni) e n. 7.903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dai capitoli n. 7.902 e n. 7.903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

URBANI. Volevo un chiarimento relativo a ciò che ha precisato il Governo. Non si tratta solo di modificare l'articolo, ma di accogliere o meno la proposta della 5ª Commissione!.

PRESIDENTE. Il problema è abbastanza complesso dal punto di vista procedurale.

URBANI. Faccio una questione di contenuto. Non ho capito bene. Il Governo dice che, qualora fosse presentato un altro articolo, allora in questo caso, dato che ci sarebbero controlli preventivi, le procedure di erogazione sarebbero più lunghe. Il problema è però quello di accettare o no la gestione fuori bilancio».

PRESIDENTE. Senatori, vi prego do ascoltarmi perchè bisogna porre i termini esatti della questione che non è così semplice.

Abbiamo detto e confermo che dobbiamo votare prima l'articolo 6 per poi passare, o meno, alla votazione dei sub-emendamenti di cui all'articolo 5, sia che essi siano del Governo che dei componenti della Commissione.

Dice, se ho ben compreso, il rappresentante del Governo che ci potrebbe essere un testo sostitutivo (non è lui che lo presenta) e, ricordando il parere della 5ª Commissione, mi sovviene che un testo sostitutivo lo propone proprio la Commissione bilancio. Se il relatore lo facesse proprio, come mi era sembrato di capire ieri pomeriggio...

PACINI, *relatore alla Commissione*. In linea di massima non ero contrario a questa ipotesi; tuttavia, poichè in Commissione mi era sembrato che ci fosse la tendenza a mantenere un fondo fuori bilancio, anch'io avrei bisogno di sapere se la Commissione è ancora di questo avviso e se è necessario mantenere il testo cosi come è stato presentato dal Governo. Se in Commissione questa ipotesi di un fondo fuori bilancio va avanti, è chiaro che, a parer mio, si va contro il parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il parere della 5ª Commissione non può essere votato come emendamento, a meno che qualcuno non lo faccia proprio. Se nessuno ritiene di farlo proprio, qualora ci fossero altri emendamenti sostitutivi che andassero ad incidere su materia di competenza della 5ª Commissione, dovrei valutare se non sorga l'obbligo di risentire la 5ª Commissione nel caso di maggiore spesa. Questa tuttavia è una ipotesi che ancora non si pone.

MARGHERI. Per comodità di ragionamento, in questa fase della discussione debbo dire che sono favorevole alle osservazioni della Commissione bilancio, perciò le faccio mie presentando un emendamento che, raccogliendo i suggerimenti della 5ª Commissione, faccia scomparire questa gestione fuori bilancio di 90 miliardi.

Tuttavia debbo dire che occorre approfondire alcuni aspetti, il che non è possibile fare visto che fra dieci minuti ci sarà una votazione in Aula.

Propongo di sospendere la discussione su questo emendamento per qualche minuto in modo da essere sicuri di non prendere una decisione sbagliata.

PRESIDENTE. A questo punto propongo di sospendere brevemente la discussione e di ritrovarci qui tra un quarto d'ora, dopo aver votato in Aula.

Poichè non si fanno osservazioni, i lavori sono sospesi.

*I lavori vengono sospesi alle ore 16,45 e sono ripresi alle ore 17,05.*

PRESIDENTE. Ricordo che stiamo esaminando gli emendamenti all'articolo aggiuntivo n. 6 presentato dal Governo, dopo aver accanto-

nato l'articolo 5. Prima della sospensione il senatore Margheri aveva presentato un emendamento accogliendo il suggerimento della Commissione bilancio.

Avevo già espresso un linea di massima parere favorevole alla formulazione proposta dalla Commissione bilancio pur facendo presente che mi sarei rimesso alle dichiarazioni del Governo in quanto si tratta di una gestione che non si riferisce a tutto lo stanziamento ma solo a 90 miliardi. Mi rendo infatti conto che la gestione fuori bilancio agevola l'erogazione; si potranno avviare a soluzione i problemi che il Ministro dell'industria avrà di fronte per dare attuazione al provvedimento.

Sia pure mantenendo la tendenza espressa stamane, non esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, rimettendomi a quello che il Sottosegretario intenderà dire per chiarire ulteriormente la propria posizione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi permetto ancora una volta di insistere per la soluzione prevista nell'articolo aggiuntivo n. 6, così come è stato presentato dal Governo.

C'è una tendenza in atto presso il Parlamento a non accogliere richieste di gestione fuori bilancio. Tenuto conto di questo orientamento, il Governo ha proposto, e insiste in questa sede, che sia data la possibilità di gestire fuori bilancio, ai sensi della legge n. 1041 del 1971, unicamente lo stanziamento di 90 miliardi che è l'importo previsto a copertura di disponibilità per finanziare opere e interventi nel settore minerario già effettuati, o che saranno comunque realizzati nel corso del presente esercizio. Questo per evitare che non si diano prontamente le risorse indispensabili agli operatori del settore minerario.

In conclusione, insisterei a nome del Governo affinchè la proposta del senatore Margheri non riceva l'assenso della Commissione e venga invece approvato l'articolo aggiuntivo n. 6 così come è stato presentato.

LEOPIZZI. In occasione della discussione alla Commissione bilancio, quanto il rappresentante del Governo sta facendo presente oggi, è stato tenuto in considerazione? Non so se tutti ci siamo soffermati sul fatto che non possiamo, non vogliamo più concedere gestioni fuori bilancio e non so come si possa andare contro il parere espresso dalla 5ª Commissione. Gradirei, dato che il Sottosegretario è stato presente nella Commissione bilancio, sapere come sono andate le cose.

PRESIDENTE. In questo caso non dobbiamo necessariamente seguire il parere della Commissione bilancio che, a differenza del caso precedente, non è vincolante. Vi sono casi in cui in sede deliberante non possiamo ovviamente prescindere da tale parere ma questo non è uno di quei casi vincolanti, possiamo regolarci come riteniamo opportuno.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei solo far presente che in Commissione bilancio il dibattito si è sviluppato sulle linee generali di queste procedure; erano

peraltro presenti diverse posizioni favorevoli a questa soluzione, ma alla fine è prevalsa la proposta del Presidente per confermare una linea di tendenza.

D'altra parte, in dicembre in questo ramo del Parlamento è stata approvata la legge n. 696, da tutti apprezzata per la rapidità della sua gestione: reca lo stanziamento di 100 miliardi con gestione fuori bilancio. Vorrei anche far presente che tutte le principali leggi di politica industriale che gestiamo come Ministero dell'industria (le due più famose sono la legge n. 46 e la legge n. 675), sono provvedimenti con gestione fuori bilancio. Non stiamo chiedendo di fare cose rivoluzionarie, tutt'altro. In questo caso, per essere ossequiosi verso un indirizzo di recente assunto dal Parlamento, il Governo chiede di limitare questa autorizzazione a 90 miliardi, a fronte di uno stanziamento poliennale che è di 370 miliardi. Nel 1984 si potranno così utilizzare questi stanziamenti; altrimenti, ci troveremo a dover riportare in conto residuo parte dei fondi che si riferiscono, lo ricordo, ad opere già effettuate fin dal 1982. Come si legge nell'articolo, i 90 miliardi si riferiscono anche a fondi del 1983 non ancora utilizzati, per i motivi che sono noti.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che la motivazione data dal Sottosegretario, il modo con cui il Governo è arrivato a contemperare le diverse esigenze, mi trova consenziente.

Indubbiamente l'amministrazione dell'industria, lo dico per le responsabilità che posso aver avuto in certi periodi al Ministero, è tra le più discusse e criticate dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali per le gestioni fuori bilancio. Ciò premesso, devo però dire che la situazione è tale che per evitare i rischi ricordati dal Sottosegretario, nei limiti che il Governo ha tenuto presente, qualora non sia approvato l'emendamento del senatore Margheri, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, pur comprendendo l'esigenza di chiarimenti che il senatore Leopizzi ha giustamente evidenziato per approfondire i termini della questione.

MARGHERI. Vorrei chiarire che non siamo cosi ciechi da non sapere di aver votato anche di recente queste soluzioni. Tra noi ci intendiamo, sappiamo benissimo cosa abbiamo votato, sappiamo che la legislazione di politica industriale colloca una serie di stanziamenti in gestione fuori bilancio. C'è però una prima differenziazione da fare in merito: una cosa è stabilire con la legge n. 46 procedure con vincoli di istruttoria, altra cosa invece è provvedere con una leggina a spendere i soldi stanziati nella legge n. 752 senza ricostruire le procedure.

ALIVERTI. Io sono, invece, favorevole, alla proposta del Governo. Innanzi tutto ritengo che le caratteristiche stesse del disegno di legge che stiamo per votare e, in modo particolare, gli interventi che sono di carattere eccezionale nell'ambito minerario, ci impongono di considerare eccezionali anche i criteri attraverso i quali dovranno essere applicati. In secondo luogo, devo ricordare a me stesso e alla Commissione che già in precedenza e frequentemente si è ricorso alla gestione fuori bilancio e non solo in casi come quello ricordato del

senatore Margheri, per il quale tra l'altro devo dire che io non accetto il principio che l'automaticità di applicazione comporta la gestione fuori bilancio; al contrario ritengo che la gestione fuori bilancio sia più adatta quando non vi è automaticità e sono richieste la massima elasticità e un maggiore potere discrezionale da parte del Governo proprio per stabilire se alcuni interventi debbano o meno essere finanziati. Ricordo che si sancì il principio della gestione fuori bilancio quando si votò la legge per la ristrutturazione del comparto elettronico e non poteva essere diversamente, data la straordinarietà degli interventi. Anche per il rimborso agli operatori del settore energetico, a proposito del prezzo del gasolio, si ricorse alla gestione di un fondo fuori bilancio, e data la caratteristica eccezionale dell'intervento, il Governo doveva decidere sui vari casi. Infine, anche quando abbiamo votato la legge n. 308 per alcuni interventi particolari abbiamo incluso una gestione fuori bilancio. Voglio dire che se si giustifica l'eccezione ad una regola generale, per la quale posso anche essere d'accordo con la Commissione bilancio, questo che stiamo esaminando è proprio un caso che rientra nell'eccezione. Per queste ragioni, ripeto, sono favorevole alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Margheri, di cui do nuovamente lettura:

«All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1984 si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli n. 7900 (lire 5.900 milioni), n. 7903 (lire 18.600 milioni), n. 7902 (lire 25.700 milioni) e n. 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo n. 6, presentato dal Governo. Ne do lettura:

«È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un Fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli n. 7900 (lire 5.900 milioni), n. 7901 (lire 18.600 milioni), n. 7902 (lire 25.700 milioni) e n. 7903 (lire 6.700

milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli n. 7902 e n. 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**È approvato.**

Riprendiamo in esame l'articolo aggiuntivo n. 5 presentato dal Governo e precedentemente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

«In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al fondo di cui all'articolo 6 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982 n. 752 le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle miniere che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, dell'industria metallurgica e termoelettrica, nonchè ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali dei relativi bacini minerari.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 6 sono altresì ammesse a contribuire nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 3.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di

interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo intende presentare una nuova formulazione dei primi due commi, in parte recependo, con lo spirito di cui abbiamo detto all'inizio della discussione, i due sub-emendamenti presentati dal senatore Urbani. Do lettura della nuova formulazione:

«In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al fondo di cui all'articolo 6 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge del 6 ottobre 1982 n. 792 le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, di sostanze minerarie necessarie all'industria termoelettrica e metallurigica nazionale e del mantenimento dei livelli occupazionali dei relativi bacini minerari nonchè del reperimento di tali sostanze all'estero.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondi di cui all'articolo 6 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali».

URBANI. Su questo punto non siamo d'accordo con l'emendamento del Governo: è una questione abbastanza rilevante. Se vogliamo trovare un accordo bisogna che la questione del Sulcis sia estrapolata: non vediamo proprio che cosa c'entri il Sulcis con questo provvedimento. Se vogliamo approvare la legge subito, accettiamo la limitazione che era coerente con lo spirito della legge, altrimenti perderemmo quel minimo di coerenza che invece vogliamo mantenere al provvedimento. Qui si tratta delle miniere e delle attività metallifere. Se il Sulcis deve essere finanziato, lo sia dall'ENI, che ha i suoi compiti da svolgere in questo settore. Sappiamo che la misura prevista da questa legge si limitava alla ricerca e non al ripianamento: ecco perche non mi pare che vada bene l'articolo 15. Se vogliamo concludere su questa legge, si tenga conto delle esigenze del nostro Gruppo che sono di un certo rigore. La legge sia fatta, siano dati i contributi, ma finalizzati, senza queste ingiustificabili sbavature. D'altra parte il Governo era d'accordo di escludere le attività termoelettrica.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiedo ancora un attimo di pazienza, non ho motivo per tediare a lungo la Commissione. Devo fare presente, in maniera molto aperta, che ci sono una serie di interventi; il senatore Urbani conosce queste cose molto bene, perchè le ha seguite e allora bisogna che su queste cose ci si intenda. Il Governo aveva in animo, sollecitato peraltro dalle forze sociali, dai rappresentanti degli enti locali, Regioni in primo luogo, e da quanti altri erano interessati al settore, di presentare un provvedimento *ad hoc* per il sostegno immediato delle attività dei

settori metallurgico e termoelettrico, con particolare riferimento al bacino carbonifero sardo. A seguito delle perplessità avanzate da più sedi, il Governo si astenne dal promuovere un atto legislativo con procedura di urgenza e si decise di attingere – lo voglio richiamare all'attenzione degli onorevoli senatori – sui fondi della legge n. 752 unicamente per far fronte a spese di ricerca o comunque a spese di esercizio nei due settori – quindi anche per il termoelettrico – sostenute a tutto il 31 dicembre 1983. Questa è stata la linea da sempre sostenuta anche per accordi intervenuti nella discussione, come già ho ricordato, delle risoluzioni presentate alla Camera dei deputati da tutti i Gruppi politici e votate all'unanimità. È chiaro che se si riapre il discorso, molto di questo provvedimento viene a cadere. L'impegno è già stato assunto dal Ministero dell'industria e da quello delle partecipazioni statali, soprattutto da quest'ultimo, con un disegno di legge di riordino e di intervento nel campo del termoelettrico, nel campo carbonifero, per interventi poliennali, che leghi anche la ripresa di queste attività ad un'eventuale centrale a carbone da realizzare nella regione sarda. Mi permetto d'insistere perchè altrimenti si verrebbe a compromettere l'equilibrio di questa legge, avendo già ceduto a molte richieste. Torno a sottolineare, infatti, che avere tolto l'intervento da parte del Governo sugli oneri finanziari sostenuti negli anni precedenti vuol dire aver tolto risorse consistenti. Abbiamo abolito le agevolazioni tariffarie ENEL per tutte le miniere; a questo punto non è possibile modificare questi due commi, se non si vuole rimettere in discussione tutto l'impianto di questa legge per i motivi che ho cercato di spiegare. Ricordo ancora che si tratta di una parte molto ridotta delle risorse stanziate – siamo nell'ordine di qualche miliardo rispetto ai 90 stanziati – e che si riferiscono ad attività realizzate in anni passati; infatti c'è scritto chiaramente: a tutto il 31 dicembre 1983. Pertanto chiedo alla Commissione di esprimere un voto favorevole sui due subemendamenti che peraltro in parte recepiscono alcune osservazioni contenute nelle proposte avanzate dal senatore Urbani.

PRESIDENTE. Il senatore Urbani intende ritirare questi suoi emendamenti?

URBANI. No, signor Presidente e prego il Governo, soprattutto per quanto riguarda la termoelettrica, di accogliere il nostro punto di vista su cui, peraltro, avevamo già espresso la nostra ferma posizione. Se questo non è possibile, proponiamo che ci sia un momento di ripensamento della questione e che ci si possa rivedere per sciogliere questo nodo abbastanza rilevante. Ci si può rivedere domani o dopodomani e definire la questione, tanto più che adesso abbiamo anche le votazioni. Noi ci impegniamo ad un'ulteriore riflessione, ma il rappresentante del Governo deve far altrettanto, tenendo conto di questa nostra esigenza. Riflettiamoci tutti ancora un poco, d'altronde in sospeso rimane soltanto questo punto.

PRESIDENTE. Mi sembra che si sia camminato abbastanza d'intesa e che, comunque, si sia camminato abbastanza. Sospendere adesso, col pericolo di veder poi congelato il provvedimento per un periodo non

breve perchè andiamo incontro ad una programmazione dei lavori dell'Assemblea che tutti sappiamo, non mi sembra opportuno, proprio alla fine del nostro lavoro.

Quindi non riterrei di sospendere ma porrei in votazione prima l'emendamento del senatore Urbani.

URBANI. In questo caso chiediamo la verifica del numero legale. Avevo fatto una proposta ragionevole, avremmo potuto continuare domani o dopodomani mentre ora abbiamo bisogno di tempo per riflettere.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Bisogna un po' tenere conto di tante cose.

PRESIDENTE. Senatore Urbani quando lei formalizzerà la richiesta di verifica di numero legale, ammesso che vi arriverà, vorrà anche rimanere al suo posto ed evitare questa sorta di sceneggiata. Prima di arrivare ad una formalizzazione della richiesta di verifica di numero legale che ci porterebbe a riconvocarci dopo un'ora, devo dare la parola al senatore Leopizzi che ne aveva fatto richiesta.

LEOPIZZI. Vorrei fare due rapidissime considerazioni. La prima è che, come i colleghi avranno notato, mi sono astenuto nella votazione precedente, in quanto non trovo logico che due Commissioni arrivino a conclusioni che non collimino fra di loro.

Preannuncio fino d'ora il mio voto favorevole perchè, come non trovo opportuno che due Commissioni dello stesso ramo del Parlamento si pronuncino in maniera diversa, così non trovo opportuno che un ramo del Parlamento che ha votato all'unanimità un provvedimento che si attesta sulla linea indicata dal rappresentante del Governo venga, di fatto, smentito nell'altro ramo dagli stessi Gruppi che avevano dato voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè non ho richieste di verifica del numero legale pongo in votazione...

URBANI. Pregherei di nuovo il Governo e la Presidenza di prendere in considerazione la richiesta di sospensione. C'è stato un *fair play*, non abbiamo avanzato nessuna questione di presenza o di rimessione in Aula, quindi invito caldamente il Presidente, nello spirito col quale abbiamo proceduto fino ad ora e anche in quello dell'impegno a concludere, di lasciare al nostro Gruppo la possibilità di riflettere su questo problema che è un problema chiave rispetto a questa legge. Si tratta di dare o meno 30 miliardi al Sulcis.

Non si vede del resto perchè non si possa trovare in questi giorni una mezz'ora per concludere l'*iter* del provvedimento dopo una pausa di riflessione. Altrimenti a termini di Regolamento, anche se dovessimo perdere, e solo perchè siamo stati fedeli fin qui al comune *fair play*, chiederei al Presidente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La ringrazio. Senatore Urbani, lei non formalizza una richiesta di verifica del numero legale e io non pongo l'articolo aggiuntivo in votazione.

A questo punto, propongo un ulteriore sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, i lavori sono sospesi.

*I lavori vengono sospesi alle ore 17,45 e sono ripresi alle ore 19.*

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO